



IN LOMBARDIA LA SICUREZZA STRADALE È AL PRIMO POSTO

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA



Regione
Lombardia



Automobile Club d'Italia

FILIPPO ROSADA

Avvocato del Foro di Milano

Commissione Mobilità AC Milano



Automobile Club d'Italia

LA CIRCOLAZIONE STRADALE E' ATTIVITA' PERICOLOSA

Cassazione civile, sez. III, 26 ottobre 2017, n.25421:

La circolazione dei veicoli costituisce un caso particolare di attività pericolosa, avendo il legislatore costruito la disciplina dell'art. 2054 c.c. come sottospecie della regola generale posta dall'art. 2050 c.c.. (conf., Cass. civ., sez. un., 29 aprile 2015, n. 8620; idem, 24 giugno 2009, n. 14841; idem, 24 gennaio 2000, n. 749)



Automobile Club d'Italia

DANNI PROVOCATI A PERSONE O COSE: PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

- Art. 2054 cod. civ. (Circolazione di veicoli)
- Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
- Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
- Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
- In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo



Automobile Club d'Italia

DANNI PROVOCATI A PERSONE O COSE: PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

Veicolo: la nozione viene solitamente ricavata dall'art. 46 cod. strada secondo cui si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo

Velocipedi (art. 50 cod. strad): i velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.



Automobile Club d'Italia

DANNI PROVOCATI A PERSONE O COSE: PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

Micromobilità elettrica: Il legislatore, al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica nelle città, con il comma n. 102 della l. 145/2018, ne ha autorizzato la sperimentazione. Il legislatore ha qualificato detti mezzi veicoli, venendo così ad ampliare le tipologie previste dal codice della strada all'art. 46 e ss.

- La Legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del decreto-legge “Infrastrutture” n. 121/2021, ha reso obbligatorio il casco per i conducenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni; divieto di circolazione sui marciapiedi e contromano; obbligo di indicatori luminosi di svolta e freno



Automobile Club d'Italia

DANNI PROVOCATI A PERSONE O COSE: PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

- **Art. 2054 co. 1 cod. civ.** (Circolazione di veicoli): *Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.*
- **Art. 122 c.a.p.: 1- Sono soggetti all'obbligo di assicurazione** per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i **veicoli** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), **qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente»;**
- **1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.**



Automobile Club d'Italia

DANNI PROVOCATI A PERSONE O COSE: PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

- **Art 2054 co. 2 c.c.:** *In caso di danni causati in conseguenza di uno scontro tra veicoli, si presume, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre l'evento (art. 2054 c. 2 c.c.).*
- In caso di danni causati in conseguenza di un incidente stradale senza scontro tra i veicoli, la cassazione applica la presunzione anche ai conducenti dei veicoli estranei alla collisione, purché abbiano avuto un contributo causale nel sinistro (Cass. 10019/2020).

Secondo la cassazione,

- per superare la presunzione di responsabilità è necessario dimostrare anche di essersi attivati per prevenire la prevedibile condotta scorretta altrui, non essendo sufficiente provare di aver avuto una condotta di guida irreprensibile (Cass. 6039/2017)



Automobile Club d'Italia

DANNI PROVOCATI A PERSONE O COSE: PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

- **Precetto regolatore del codice della strada:** gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione (art. 140 cds) ed inoltre il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (art. 141 c. 2 cds).

Il tamponamento è un tipo particolare di scontro tra veicoli. Secondo il codice della strada, durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono (art. 149 cds).



Automobile Club d'Italia

DANNI PROVOCATI A PERSONE O COSE: PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

- **Tamponamento a catena: A)** fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa
- **B)** tra veicoli in movimento, trova applicazione la presunzione di legge (art. 2054 c. 2 c.c.), con conseguente presunzione di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass, ord. 18 febbraio 2021 n. 4304; Cass. 4021/2013).



Automobile Club d'Italia

RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO E DEL CONDUCENTE PER OMESSA MANUTENZIONE DEL VEICOLO E DEL PROPRIO STATO DI SALUTE (ANCHE IN CASO DI MALORE IMPROVVISO)

- **Art. 2054 co. 3 c.c.:** *Il proprietario del veicolo o in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà*

- L'onere della prova di individuare il proprietario del veicolo, con riferimento al tempo del fatto illecito è a carico del danneggiato da incidente stradale che citi in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.

Le risultanze del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) ai fini della prova della proprietà del veicolo, corrispondono a delle presunzioni semplici (non fanno, quindi, piena prova)



Automobile Club d'Italia

RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO E DEL CONDUCENTE PER OMESSA MANUTENZIONE DEL VEICOLO E DEL PROPRIO STATO DI SALUTE (ANCHE IN CASO DI MALORE IMPROVVISO)

- Per liberarsi della responsabilità solidale, i soggetti differenti dal conducente devono provare che la circolazione del veicolo è avvenuta senza il loro consenso.
- Il responsabile solidale condannato a risarcire l'intero danno, può rivalersi (azione di regresso) contro ciascuno degli altri corresponsabili solidali, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate (Art. 2055 c. 2 c.c.).



Automobile Club d'Italia

RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO E DEL CONDUCENTE PER OMESSA MANUTENZIONE DEL VEICOLO E DEL PROPRIO STATO DI SALUTE (ANCHE IN CASO DI MALORE IMPROVVISO)

- **Art. 2054 co. 4 c.c. (vizi di costruzione e difetto di manutenzione del veicolo):** *Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il conducente, sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo*
- i responsabili convenuti che intendono esimersi dalla responsabilità, devono provare che il danno è dipeso da causa diversa, senza che possa avere rilevanza l'impossibilità di rendersi conto, da parte loro, del vizio o del difetto mediante l'ordinaria diligenza (Cass. 1019/1981).
- Come sempre, il responsabile solidale condannato a risarcire il danno ha **azione di regresso** contro ciascuno degli altri corresponsabili, dell'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta nei confronti del costruttore/venditore ai sensi degli artt. 1490 e 1495 cc.
- A questo punto appare opportuno accennare alla disciplina del **danno da prodotto difettoso**, contenuta nel Codice del Consumo.



Automobile Club d'Italia

RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO E DEL CONDUCENTE PER OMESSA MANUTENZIONE DEL VEICOLO E DEL PROPRIO STATO DI SALUTE (ANCHE IN CASO DI MALORE IMPROVVISO)

- **Il conducente.** è chiunque sia preposto alla guida di un veicolo a trazione animale (Cass. 4568/1976; Cass. 6645/1988) o meccanica durante le diverse fasi della circolazione su strade o aree pubbliche. Tale qualifica compete, quindi, sia quando il veicolo è in moto, sia quando il veicolo è fermo o in sosta, poiché anche in questi casi il guidatore deve assicurare l'incolumità dei terzi.
- Si considera conducente altresì il soggetto che guida un velocipede; l'istruttore di una scuola guida, quando alla guida si trova l'allievo; manovra eseguita dal conducente con la collaborazione di persona a terra, la responsabilità resta imputabile anche al conducente



Automobile Club d'Italia

RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO E DEL CONDUCENTE PER OMESSA MANUTENZIONE DEL VEICOLO E DEL PROPRIO STATO DI SALUTE (ANCHE IN CASO DI MALORE IMPROVVISO)

- **Il conducente che si pone alla guida, deve:**
 - essere in idonee condizioni psichiche e fisiche (art. 115 cds);
 - aver superato un esame di abilitazione alla guida a seconda del tipo di veicolo condotto (art. 116 cds).
- **Il colpo di sonno.** sempre addebitabile al conducente, che avrebbe dovuto e potuto prevederlo in anticipo, evitando di mettersi alla guida in condizioni di stanchezza (Cass. 4023/1988; idem, 8513/1984).
- **Il malore improvviso e imprevedibile**, esclude tali connotazioni di coscienza e volontarietà non realizzando quelle condizioni minime che l'articolo 42 c.p. (responsabilità per dolo o colpa) richiede perché un fatto umano astrattamente costitutivo di reato divenga penalmente rilevante (Cass. 9172/2013).



Automobile Club d'Italia

RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO E DEL CONDUCENTE PER OMESSA MANUTENZIONE DEL VEICOLO E DEL PROPRIO STATO DI SALUTE (ANCHE IN CASO DI MALORE IMPROVVISO)

- **Il malore improvviso ma prevedibile**, in quanto evitabile con l'ordinaria diligenza, non rientra nelle ipotesi di caso fortuito. La cassazione penale, in un caso in cui la perdita di coscienza era stata determinata da una crisi ipoglicemica, ha affermato che trattandosi di fattore non imprevedibile, che avrebbe dovuto far desistere il conducente dalla guida, non poteva rientrare tra le cause di esclusione della responsabilità per il sinistro occorso (Cass. pen., 11142/2015).
- Il conducente risponde anche per gli **atti del trasportato**, anche quando si allontana lasciando il veicolo in sosta



Automobile Club d'Italia

RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO E DEL CONDUCENTE NEI CONFRONTI DEI TRASPORTATI

- **Art. 141 cod. assic.:** *il danno subito dal trasportato - salvo se causato da caso fortuito – deve essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era “a bordo” (meglio, trasportato) a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e entro il limite del massimale di legge.*
- Per l'applicazione dell'art. 141 cap è necessario il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli (Cass., 8.10.2019 n. 25033)
- In tema di **concorso di colpa del trasportato**, colui che accetta di essere trasportato è in grado di valutare ogni possibile rischio al quale può trovarsi esposto anche in relazione alla persona cui si affida (applicazione dell'art. 1227 c.c.); Quando il **trasportato è anche il proprietario del veicolo**: deve essere disapplicata la clausola contrattuale che esclude il risarcimento del terzo trasportato proprietario, per contrasto con la normativa comunitaria (Cass., 3 luglio 2020 n. 13738)



Automobile Club d'Italia

PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

- **Art. 140 c.d.s.:** *Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.*
- *I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono*
- **Art. 141 c.d.s.:** *È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.*
- *In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici...*



Automobile Club d'Italia

PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

- **I PEDONI ARTT. 190 E 191 C.D.S.**
 - L'evoluzione legislativa ha fatto sì che da un esclusivo diritto dei pedoni sui veicoli usurpanti lo spazio calpestabile (primi novecento) si è giunti, quindi, al D.l.vo n. 285/1992, ove emblematicamente, il comma n. 5 dell'art. 190 sancisce il diritto di precedenza dei conducenti nei confronti dei pedoni che si accingono ad attraversare in zona sprovvista di attraversamenti.
 - **Art. 190 c.d.s.** Nel caso di strada nel centro abitato, si prescrive l'obbligo di utilizzo dei marciapiedi, delle banchine o degli altri spazi all'uopo predisposti. In mancanza di questi – o nel caso non siano sufficienti o ingombrino o manchino - il codice prevede che il pedone proceda sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli.



Automobile Club d'Italia

PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

- Il secondo capoverso del medesimo comma (art. c.d.s.) è invece dedicato alla **protezione** dei **bambini** e degli **anziani**, e impone ai conducenti di prevenire le situazioni di pericolo che questi ultimi, tenuto anche conto della situazione di fatto, possono determinate con comportamenti maldestri o scorretti.
- **CASISTICA COLLEGATA ALLA RESPONSABILITÀ PER MANCATO RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA**
- **Semaforo verde:** il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel grado massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell'incrocio, ed anche in virtù della necessità di prestare attenzione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o precedenza (Cass., 18 ottobre 2012, n. 17895)



Automobile Club d'Italia

PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

- **Retromarcia:** la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone (Cass., 20 febbraio 2015, n. 3367)
- **Apertura sportello:** il proprietario del veicolo e l'assicuratore per la responsabilità civile, rispondono dei danni causati dal terzo trasportato che improvvisamente ed incautamente apre lo sportello dell'auto sulla quale viaggia, provocando in tal modo lesioni al conducente di un motociclo che sorraggiungeva in fase di sorpasso dell'auto (Cass., 06 giugno 2002, n. 8216)



Automobile Club d'Italia

PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

- **Invasione di corsia:** nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti per invasione della corsia opposta, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 co. 2 cc, essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass., 15 gennaio 2003, n. 477)
- **Investimento di animali:** qualora un automobilista abbia dimostrata l'inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un'autostrada di un animale selvatico con cui non era stato possibile evitare la collisione, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve dare la dimostrazione positiva che la presenza dell'animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita, non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dal l'incidente (Cass., 12 maggio 2017, n. 11785)



Automobile Club d'Italia

PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

- **Cinture di sicurezza:** il mancato utilizzo dei mezzi di ritenzione (cinture di sicurezza), in caso di incidente stradale e di conseguenti lesioni, comporta una responsabilità sia del soggetto che ne ha omesso l'utilizzo, sia del conducente che non ha obbligato il trasportato a farne uso (Cass., 30 gennaio 2019, n. 2531).



Automobile Club d'Italia

LA SEGNALETICA... È CAUSA DI INCIDENTI

- **Art. 38 cds: co. 2**, i segnali prevalgono anche se in difformità con le altre regole; i segnali verticali prevalgono su quelli orizzontali; **co. 7**, la segnaletica deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o integrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo
- **La pubblica amministrazione** svolge una funzione di primaria importanza nell'ambito della circolazione stradale: la costruzione, il funzionamento e la manutenzione delle strade (inclusa la segnaletica), l'accertamento delle condizioni di legittimazione dei veicoli alla circolazione, accertamento idoneità dei conducenti, educazione degli utenti, prevenzione e accertamento delle infrazioni.



Automobile Club d'Italia

LA SEGNALETICA... È CAUSA DI INCIDENTI

- La segnaletica deve essere **ben visibile**. Cass. civ., 19 febbraio 2009 n. 4058: In tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge...
- Tribunale Milano, 8 gennaio 2019 n. 374: l'errore di diritto, quale causa di esclusione della responsabilità in riferimento alla violazione di norme amministrative (in analogia a quanto previsto dall'art. 5 cod. pen.), viene in rilievo soltanto a fronte dell'inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato ... **L'esimente della buona fede**, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689 del 1981), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile (c.d. esimente della buona fede), siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza.



Automobile Club d'Italia



**IN LOMBARDIA
LA SICUREZZA STRADALE
È AL PRIMO POSTO**

**GRAZIE PER ESSERE INTERVENUTI
E PER LA VOSTRA ATTENZIONE**

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA



**Regione
Lombardia**



Automobile Club d'Italia